

REGOLAMENTO (CEE) N. 2249/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (**),

considerando che, a norma dell'articolo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (*), recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1561/90 (**), l'incorporazione è elencata fra i processi che permettono di considerare come effettivamente utilizzati detti prodotti ai fini della concessione dell'aiuto; che l'aiuto può essere versato per prodotti incorporati, ossia miscelati e trasformati per la fabbricazione di un mangime; che il testo attuale non è abbastanza chiaro quanto al numero minimo di prodotti con i quali devono essere miscelati i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci per poter beneficiare dell'aiuto; che è opportuno precisare che la condizione che determina l'ammissibilità al beneficio dell'aiuto consiste nella trasformazione irreversibile dei semi, in modo che essi non possano beneficiare di ulteriori aiuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85, paragrafo 1 il testo del primo trattino della lettera a) è sostituito dal seguente:

- * — sono stati incorporati con almeno un altro prodotto per la fabbricazione di un mangime, prima o dopo essere stati frantumati, macinati, torrefatti oppure trasformati in fiocchi; il processo di trasformazione deve far perdere ai semi la loro identità in modo da permettere all'organismo competente di accertare che i prodotti sottoposti a trasformazione non possano essere oggetto di una nuova domanda di integrazione; oppure *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(**) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(*) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(*) GU n. L 148 del 12. 6. 1990, pag. 9.